



# COMUNE DI QUARTO

## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI

**C.E.R. 20.02.01 DELLA DURATA DI 24 MESI CIG:**

---

#### CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Forma oggetto del presente Capitolato d'Appalto il servizio di smaltimento di rifiuti catalogabili con codice C. E. R. 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili) della durata di 24 mesi naturali e consecutivi che decorrono dall'affidamento del servizio e comunque fino ad esaurimento dell'impegno contabile assunto nel bilancio corrente.

**DESCRIZIONE RIFIUTO:** rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o conferiti presso l'Isola Ecologica di via Lenza Lunga, che sono classificabili con codice C.E.R. 20.02.01.

#### **ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio decorrerà dalla data del suo affidamento per il periodo di 24 mesi naturali e consecutivi che decorre dall'affidamento del servizio e comunque fino ad esaurimento dei fondi previsti per il servizio di che trattasi. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento.

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico A.T.O. (L. R. Campania n.14/2016). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovra comunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art.40 comma 1 ultimi periodi L. R. Campania n. 14/2016).

### **ART.3 - DISCIPLINA NORMATIVA**

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 36/2023, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia. Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato.

### **ART.4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PREZZO**

La ditta aggiudicataria, dietro comunicazione della Società che gestisce il servizio di igiene urbana per conto del comune di Quarto, provvederà ad accogliere per successivo smaltimento, i rifiuti conferiti a piè di impianto di smaltimento a cura della richiamata società di igiene urbana.

L'impianto in questione dovrà essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna o la flora.

La ditta aggiudicataria provvederà a tutto quanto altro eventualmente necessario, a qualunque titolo, per dare il lavoro finito a regola d'arte conformemente alla normativa vigente in materia, ed alla eventuale definizione/conclusione dell'iter procedurale con la ASL territorialmente competente.

**L'ubicazione dell'impianto o piattaforma di smaltimento, da indicare in sede di gara, dovrà ricadere nell'ambito di 250 (duecentocinquanta) Km, complessivi (andata/ritorno e rilevati mediante google maps) dalla sede del comune di Quarto in via De Nicola n. 8, serviti da strade principali.**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la propria disponibilità ad accettare i rifiuti, C. E. R. 20.02.01, entro 72 ore dall'avvenuta comunicazione, trasmessa a mezzo P.E.C. dalla società che gestisce, per conto del comune, il servizio di igiene urbana. Ritardi, non compiutamente giustificati ed accettati dal comune, saranno oggetto di penali, previa contestazione, e detratti dal corrispettivo in liquidazione.

Tutti gli eventuali prelievi ed analisi di laboratorio necessari alla caratterizzazione, classificazione e certificazione del rifiuto per attribuzione codice C.E.R. 20.02.01, successivi al primo conferimento, sono eseguiti a cura e in totale carico della ditta aggiudicataria del presente servizio, salvo non vi siano modifiche sostanziali nel conferimento a piè cantiere del rifiuto codice C.E.R. 20.02.01.

Per quanto concerne le quantità da smaltire nei 24 mesi dell'appalto, si precisa che in base all'andamento degli ultimi anni si stima una quantità pari a circa 600,00 Tonnellate .

Il quantitativo del rifiuto, sopra indicato, è presuntivo e non vincolante e pertanto per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

La ditta appaltatrice si impegna comunque a ricevere un maggior o minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto.

Il quantitativo quindi sarà determinato presso l'impianto mediante la doppia pesata (pieno carico e tara). È fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

Il prezzo sarà quello formulato in sede di offerta e sarà comprensivo di tutte le voci necessarie alla accettazione, allo smaltimento e alla emissione dei relativi F.I.R.

L'offerta economica, accompagnata da indicazione dei costi della manodopera e costi per la sicurezza interni, deve essere formulata ai sensi del D.lgs.36/2023 art.108 comma 3,9 e art.54 comma 2 (Allegato II.2).

La liquidazione verrà effettuata sulle quantità effettivamente conferite e riportate nel F.I.R..Quindi, la ditta aggiudicataria provvederà, con cadenza mensile, ad emettere fattura elettronica ed il corrispettivo sarà dato dal costo a tonnellata, espresso in sede di gara, per il peso indicato nei F.I.R. .

Le operazioni di ricevimento, smaltimento e emissione F.I.R. come sopra descritte, nessuna esclusa, saranno complessivamente contabilizzate, previa emissione di fattura elettronica e confronto con il relativo F.I.R.

|                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.E.R. 20.02.01</b>                         | <b>Prezzo per smaltimento presso sito autorizzato 95,00 ( €/Ton)</b><br><b><u>(escluso IVA al 10%)</u></b> |
| IMPORTO A TONNELLATA SOGGETTO A RIBASSO        | <b>euro 93,00 a Tonnellata</b>                                                                             |
| Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso | <b>euro 2,00 a Tonnellata</b>                                                                              |

**Nell'offerta economica si dovrà indicare una ed una sola percentuale di ribasso con indicazione di due cifre decimali dopo la virgola.**

**I costi della manodopera**, ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.lgs 36/2023, sono pari a Euro 30,37 a Tonnellata sulla base dei seguenti elementi:

Si precisa inoltre che, *ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.lgs 36/2023*, si stimano i seguenti costi della manodopera:

- il trasporto avviene franco piattaforma di conferimento a cura e spesa di nostro incaricato, e, mediamente, si conferiscono circa 5 tonnellate di rifiuti, codice C E R 20.02.01 per cui avremo circa 120 conferimenti *tipo*;
- considerando, per ogni conferimento presso la piattaforma di smaltimento, l'impiego di tre operai per un ora e mezza, con un costo orario non inferiore a euro 27/h, abbiamo un costo per manodopera di euro 81,00 ( 3 operai \* 1,5 h\* euro 27) per ogni conferimento *tipo*;
- ipotizzando, quindi, 5 tonnellate per singolo conferimento, abbiamo un costo per la manodopera pari ad euro 16,20 per tonnellata.

Pertanto moltiplicando la quantità di tonnellate che si stima vengano smaltite nei 24 mesi e che è pari a 600 Tonnellate per € 16,20 abbiamo un costo complessivo per la manodopera pari a € 9.720,00.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.** Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

**Gli oneri della sicurezza**, nello svolgimento delle attività riguardanti il servizio *de quo*, sono stimati in 2,00 a Tonnellata.

**Il prezzo contrattuale a Tonnellata sarà dato dalla somma del prezzo offerto in sede di gara, costi della sicurezza e I.V.A. al 10%. Il prezzo offerto sarà inteso fisso e invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Stazione Appaltante e dovrà essere comprensivo di tutte le spese, comprese quelle relative alla consegna dei formulari presso la Casa comunale.**

- La liquidazione verrà effettuata sulle quantità effettivamente conferite riportate nei Formulari di Identificazione dei Rifiuti.
- Il valore contrattuale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.lgs 36/2027 è di Euro 62.700,00, come meglio dettagliato nel Quadro economico.

| <b>PROSPETTO IMPORTI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI<br/>         BIODEGRADABILI C.E.R. 20.02.01 DELLA DURATA DI 24 MESI</b> |                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>CIG:</b>                                                                                                                              |                                  |                       |
| <b>A - SOMME A BASE APPALTO</b>                                                                                                          |                                  |                       |
| <b>A.1) Prezzo €/tonn. 93,00 a base di gara soggetto a ribasso</b>                                                                       |                                  | <b>euro 93,00</b>     |
| <b>A.2) costo sicurezza per tonnellata <i>non soggetto a ribasso</i></b>                                                                 |                                  | <b>euro 2,00</b>      |
| <b>Totale parziale per tonnellata quadro A</b>                                                                                           |                                  | <b>Euro 95,00</b>     |
| <b>Importo contrattuale</b>                                                                                                              | <i>600 Tonn presunte x 95,00</i> | <b>Euro 57.000,00</b> |
| <b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                       |                                  |                       |
| <b>B.1 ) ART. 45 D.LGS 36/2023</b>                                                                                                       | <i>2 % importo contrattuale</i>  | <b>Euro 1.140,00</b>  |
| <b>B.2) CONTRIBUTO ANAC</b>                                                                                                              |                                  | <b>Euro 35,00</b>     |
| <b>B.3) IVA 10%</b>                                                                                                                      |                                  | <b>euro 5.700,00</b>  |
| <b>B.4) IMPREVISTI (<i>compreso art.60 d.lgs36/2023</i>)</b>                                                                             |                                  | <b>Euro 6.125,00</b>  |
| <b>Totale parziale quadro B</b>                                                                                                          |                                  | <b>Euro 13.000,00</b> |
| <b>TOTALE COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>                                                                                          |                                  | <b>Euro 70.000,00</b> |

#### **ART. 5 - DISTANZA COMUNE DI QUARTO – SITO DI CONFERIMENTO**

- Al fine di limitare le emissioni di di CO2 si dovrà contenere la distanza, andata e ritorno compresi, tra il Comune di Quarto e il sito di conferimento entro 250 Km. Pertanto, l'ubicazione dell'impianto o piattaforma di conferimento, da indicare in sede di gara, dovrà ricadere nell'ambito di 250 (duecentocinquanta) Km, complessivi (andata/ritorno e rilevati mediante google maps) dalla sede del comune di Quarto in via De Nicola n. 8, serviti da strade principali. Tale distanza sarà desunta da programmi georeferenziati quali ad esempio Google Heart. La presente condizione dovrà essere dichiarata espressamente in sede di offerta, pena esclusione dalla trattativa.

## **ART.6 – COSTI DELLA MANODOPERA**

Come previsto dall'art. 108 c. 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., le imprese dovranno indicare nell'offerta economica:

- i propri costi della manodopera;
- gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione Appaltante verificherà, relativamente ai costi della manodopera, quanto stabilito dall'art. 110 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e cioè che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retribuiti indicati nelle apposite tabelle ministeriali. A tal riguardo la Stazione Appaltante potrà richiedere spiegazioni al concorrente, per iscritto. Qualora la prova fornita non giustificasse sufficientemente i prezzi o i costi proposti, il concorrente sarà escluso.

## **ART.7 – ANTICIPO DI FORNITURA E STIPULA CONTRATTO**

La sottoscrizione del presente Capitolato costituisce contestuale accettazione di quanto in esso contenuto e diviene documento allegato al contratto. Il servizio potrà essere avviato nell'immediatezza dell'affidamento, nelle more della produzione di tutta la documentazione richiesta dall'Ente, nonché dell'acquisizione dei certificati fiscali e penali relativi ai rappresentanti della Società, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti e norme ad esso collegato.

## **ART.8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato d'Oneri, a seguito dell'inizio delle attività di conferimento, è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi minimi nonché a sottostare a quanto riportato nel presente Capitolato, ovvero:

- a) di eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, dalla propria offerta e dalle disposizioni dell'Ente appaltante assicurando la perfetta regolarità ed efficienza del servizio stesso per il raggiungimento delle finalità richieste dall'Ente appaltante;
- b) eseguire lo smaltimento dei rifiuti conferiti a piè dell'impianto senza subordinare o procrastinare l'intervento salvo, solo e solamente, comprovato e sopraggiunto impedimento imprevisto e non prevedibile;
- c) che tutto il personale alle dirette dipendenze dell'appaltatore, per le attività di cui al presente Capitolato, dovrà essere assicurato presso gli Enti Assicurativi e Assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'appaltatore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti

tra imprenditori e prestatori di opera;

d) l'Amministrazione appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, all'acquisizione dei documenti che attestino la regolarità contributiva, retributiva e fiscale;

e) la Società che effettua la gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Comune conferitore dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dalla Società aggiudicataria del presente appalto, per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza dell'impianto nelle quali è prevista l'attività della Società stessa e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di che nello specifico si svolge.

f) il contraente è tenuto altresì all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortuni, nonché a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il proprio personale addetto al servizio. In caso di intermediazione di servizi complementari all'esecuzione dell'attività richiesta e/o di qualsiasi altra forma di integrazione di servizio da altra Società, lo stesso deve essere dichiarato in fase di redazione dell'offerta, con indicazione di tutti i riferimenti della ditta intermediaria; tale ditta sarà anch'essa sottoposta ai controlli relativi al DURC.

**La ditta partecipante e l'eventuale ditta intermediaria dovranno essere, comunque, già iscritte o richiedenti l'iscrizione alla "White List" della Prefettura competente per territorio, pena l'esclusione della ditta partecipante dall'eventuale affidamento del servizio.**

Il servizio richiesto, in caso di affidamento, dovrà avere inizio immediato ammettendo quale unica fonte di ritardo l'eventuale acquisizione di N.O. preventivi da parte di Enti sovra-comunali; in caso di ritardo ingiustificato nell'avvio delle attività, questo Ente provvederà alla revoca dell'incarico, senza versamento di alcuna somma, a qualsiasi titolo, per le attività parzialmente svolte, con affidamento ad altra ditta concorrente. Qualora dovessero emergere inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione dell'Ente, fatta salva la facoltà dell'ente di risolvere il rapporto contrattuale.

## **ART. 9 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ**

Qualora si verificassero ritardi o inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali imputabili all'aggiudicataria, il Comune si riserva di applicare una penale di € 300,00 per ogni ritardo o inadempimento, in caso di più giorni di durata del disservizio e/o inadempienza la penale verrà

ripetuta per ogni giorno, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e/o costo e l'eventuale risoluzione del contratto. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario in sede di liquidazione, previa comunicazione alla ditta. Costituisce inadempimento al presente Capitolato d'Oneri, la mancata effettuazione del servizio ovvero il mancato smaltimento in piattaforma, anche riferita ad un sol giorno di ritardo nonché la mancata osservanza delle prescrizioni, degli obblighi e condizioni previste dal presente Capitolato. Qualora l'inadempimento si protragga per oltre 5 giorni a far data dall'avvenuta comunicazione di conferimento, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto per inadempimento, determinando i danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno conseguenti all'interruzione del servizio.

La risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'impresa aggiudicataria riceve la comunicazione, anche via PEC, che l'Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva del suddetto art. 1456 del Codice Civile. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento del servizio ai successivi in graduatoria, ovvero a terzi nei casi consentiti dalla normativa.

#### **ART. 10 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto, oltre a quanto stabilito nell'art. 8 del presente C.S.A., anche nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave e abituale negligenza o deficienza nell'esecuzione del servizio;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Ente;
- in caso di esito positivo della certificazione antimafia.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1672 del Codice Civile.

L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.

#### **ART. 11 - RECESSO DEL COMUNE**

L'Ente potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere,



previa comunicazione da notificarsi alla ditta almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

#### **ART.12 - PAGAMENTI**

I pagamenti avverranno in misura corrispondente al servizio reso secondo gli ordini di servizio e ai rifiuti effettivamente conferiti in piattaforma, con quantità desunte dai Formulari Identificativi Rifiuto (FIR) indicati in fattura. Le fatture si intendono ricevute dalla data del loro arrivo sul portale dedicato alla fatturazione elettronica. Nelle fatture dovranno essere riportati i riferimenti dei relativi formulari identificazione rifiuto giustificativi della spesa (FIR) ed il CIG di riferimento.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta o in caso di emissione di fattura irregolare. Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/02 verranno calcolati a tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 Codice Civile).

#### **ART.13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere, tra il Comune e l'affidatario, durante l'esecuzione del servizio, saranno definite mediante l'esclusivo ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è il Tribunale di Napoli.

#### **ART. 14 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nei regolamenti vigenti in materia.

Il tecnico comunale  
Geom. Casimiro Romito